



Pensione? No grazie

Carmine Gigli
Presidente FESMED

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite dei 65 anni di età per gli uomini e presto anche per le donne del pubblico impiego, è regolata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, nella sua forma originaria, riconosceva al dipendente la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (1)

Limitazioni

Successivamente, il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha trasformato quella che era una facoltà del dirigente in una concessione dell'Amministrazione di appartenenza, da richiedere preventivamente. (2)

Più recentemente, il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto un'ulteriore limitazione, consentendo il trattenimento in servizio sono nei casi per i quali

La corsa al pensionamento che coinvolge tante categorie sembra poco interessare i ginecologi, a giudicare almeno dalle tante richieste di chiarimento che ci sono pervenute riguardo la possibilità di prolungare il rapporto di lavoro oltre il limite di età. Ecco dunque illustrate dal presidente Fesmed i contenuti delle norme di legge che regolano il limite massimo di età per il collocamento a riposo della dirigenza medica

la concessione della permanenza in servizio ha decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011 ed è stata disposta prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Al contrario, tutti i trattenimenti in servizio che sarebbero dovuti decorrere successivamente al 1° gennaio 2011, anche se disposti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, sono stati dichiarati privi di effetti. (3)

Risulta evidente che il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ristretto notevolmente la possibilità di essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno. Attualmente, è possibile rimanere in servizio solo per un anno, dopo il compimento del 65°, perché questo stesso decreto ha stabilito (art.12) che

i soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico solo dopo che sono trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. (4)

I 40 anni di contributi

Sul fronte opposto c'è da ricordare che resta tutt'ora in vigore la Legge 3 agosto 2009, n. 102, la quale prevede la potestà per le aziende di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con un preavviso di sei mesi. Come molti ricorderanno, questa disposizione aveva sollevato la netta opposizione delle OO.SS. e dell'opposi-

zione parlamentare. Dopo una serie di vicissitudini legislative, si è giunti all'attuale formulazione della legge, la quale prevede che detta disposizione non si applichi ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. (5)

70 anni?

Per completezza, è opportuno ricordare che il 4 marzo 2010, il Parlamento aveva approvato la legge: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché mi-

sure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Questa legge interveniva anche sul limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, prevedendo fra l'altro che: «... su istanza dell'interessato, il limite di età per il collocamento a riposo può essere spostato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età» (art. 22). Attualmente, questa norma non può essere applicata perché, il 31 marzo 2010, il Presidente della Repubblica ha rinviato la legge alle Camere, non per quanto era previsto dall'art. 22, bensì con riguardo agli articoli 31 e 20, che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro.

Lo scorso 29 settembre 2010 il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni il testo della legge e lo ha trasmesso all'altro ramo del parlamento. Se questo articolo verrà approvato e pubblicato con la formulazione invariata, sulla Gazzetta Ufficiale, consentirà di protrarre la permanenza in servizio oltre i 65 anni di età e sino a quando saranno maturati i 40 anni di servizio effettivo. Comunque, non oltre i 70 anni di età. Quindi, questa legge non prevede la possibilità per tutti indistintamente di permanere in servizio sino ai 70 anni ma, solo se si sono già maturati quaranta anni di servizio effettivo.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art.16. Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, articolo 72 (commi 7-10)

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a ripo-

so previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

3. Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (comma 31)

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assuntive consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del perso-

nale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Art. 12 - Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle

età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Art. 17 (comma 35-novies)

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».